CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 154 (Codice penale militare di guerra)

Persona che sostituisce l'iscritto di leva o il militare in congedo chiamato alle armi

Nel caso preveduto dall'articolo precedente, colui che si sostituisce alla persona chiamata in servizio alle armi e' punito con la pena ivi stabilita. Tuttavia, la pena puo' essere diminuita.

Versione in vigore dal 21 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Partizione	Codice penale militare di guerra
Libro	Terzo — Dei reati militari, in particolare
Titolo	Terzo — Dei reati contro il servizio in guerra
Capo	VIII — Dei reati di assenza dal servizio
Sezione	II — Della mancanza alla chiamata
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-154-persona-che-sostituisce-l-iscritto-di-leva-o-il-militare-in-congedo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it